

R.G. 173-1//2026 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
seconda sezione civile

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente -

dott. Luca Fuzio - Giudice -

dott. Attilio Burti - Giudice rel. -

nel procedimento n. 173-1//2026 PU, per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

FABIO DUCCOLI

- **ricorrente** -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso depositato in data 20.4.2026 da FABIO DUCCOLI con il patrocinio degli avv.ti Laura Elia e Marco Nicolini per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2 CCII, atteso che la parte ricorrente è residente nel Comune di [REDACTED] e che, quindi, il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

rilevato che la parte ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65, co.1, CCII, in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della parte
ricorrente, atteso che Fabio Duccoli non sono è in grado di far fronte alle obbliga-
zioni contratte [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

evidenziato che, a corredo della domanda, è stata prodotta tutta la docu-
mentazione di cui all'art. 39 CCII;

considerato che FABIO DUCCOLI è proprietario di un bene immobile [REDACTED]
[REDACTED], nonché di un'automobile [REDACTED] targa [REDACTED] del
valore stimato tra i [REDACTED] euro, nonché di un reddito mensile
di circa [REDACTED];

considerato che il ricorso alla procedura liquidatoria del patrimonio, con be-
neficio esdebitatorio finale, postula che una porzione dei debiti vada opportuna-
mente pagata e, pertanto, che il soggetto che acceda al procedimento debba cir-
coscrivere le spese correnti in funzione solutoria dei propri debiti;

ritenuto in tale ottica che, in considerazione delle spese necessarie per il man-
tenimento personale della parte ricorrente e del proprio nucleo familiare, possa
essere sottratto dalla liquidazione lo stipendio percepito dalla parte debitrice, con
la esclusione della somma mensile di euro 300,00 pari alla soglia minima di so-
stentamento del nucleo familiare Duccoli [REDACTED] ottenuta applicando il parame-
tro ISEE per i cinque componenti (2,85) che, oltre al debitore che accede alla pro-
cedura Fabio Duccoli, comprende la convivente more uxorio [REDACTED],
nonché i due figli nati dalla coppia e il figlio minore della [REDACTED] nato da una
precedente unione;

osservato che la predetta somma è un importo di poco inferiore a quello che
già nella prospettiva del legislatore e secondo la *ratio* sottesa all'art. 545, co. 4,
c.p.c., è idoneo a consentire di rateizzare - in misura economicamente tollerabile
per il soggetto passivo - il debito, con conseguente obbligo della parte ricorrente
di versare al liquidatore l'importo indicato, nonché ogni ulteriore entrata (a qual-
siasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura



ulteriore rispetto allo stipendio, e questo per la durata, prevista dalla parte ricorrente, di 4 anni;

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, Enrica Legramandi, la quale ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori e che, inoltre, – in osservanza della previsione di cui all'art. 269, comma secondo, CCII come modificata dal d.lgs. 136/2024 – ha relazionato in modo adeguato rispetto alle cause dell'indebitamento, alla diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni e ha dato atto della possibilità per la procedura liquidatoria di acquisire attivo distribuibile ai creditori della procedura concorsuale;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, quale liquidatore, possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

1. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di FABIO DUCCOLI [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] via [REDACTED] n. [REDACTED],
2. nomina Giudice Delegato il dott. Attilio Burti
3. nomina liquidatore la dott.ssa Enrica Legramandi;
4. ordina al ricorrente di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, l'elenco dei creditori;
5. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, e, quanto al creditore ipotecario, il conteggio analitico degli interessi che accedono al grado ipotecario secondo l'interpretazione che il diritto vivente dà dell'art. 2855 c.c. per cui accedono al grado ipotecario i soli interessi corrispettivi al tasso contrattuale maturati



nell'annata contrattuale (non solare) in corso alla data della sentenza di apertura della liquidazione controllata e nel biennio antecedente;

6. ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
7. dispone che sia sottratto dalla liquidazione lo stipendio percepito dal debitore, ad eccezione della somma indicata in parte motiva di 300 euro al mese, nonché ad eccezione di ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura ulteriore rispetto allo stipendio, e questo per la durata, prevista da parte ricorrente, di 3 anni;
8. dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di FABIO DUCCOLI;
9. dispone che il liquidatore:
 - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - provveda, alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;



- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

10. dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, precisando che I) nel rapporto, il liquidatore dovrà indicare anche a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII, II) il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;

11. dispone che la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Bergamo, nonché sul pubblico registro automobilistico in relazione ai beni mobili registrati ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione e nei pubblici registri immobiliari per quel che riguarda il bene immobile facente parte dell'attivo della procedura;

12. manda alla Cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 23/04/2026

Il Giudice estensore

dott. Attilio Burti

Il Presidente

dott. Vincenzo Domenico Scibetta

